



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Legge sull'aborto: cosa prevede

Autore: Mariano Acquaviva | 29/02/2020



Interruzione volontaria della gravidanza: cosa dice la legge? L'aborto è un diritto della donna? Qual è il ruolo del padre? La minorenne può abortire?

L'interruzione volontaria della gravidanza è disciplinata in maniera molto dettagliata dalla legge italiana. In pratica, le donne che intendono abortire possono farlo senza incorrere in alcuna conseguenza legale, purché però vengano

rispettate le condizioni previste dalla legge. L'aborto è consentito in Italia anche quando sussistano specifiche ragioni di salute: come ti spiegherò più avanti, una cosa è l'interruzione volontaria della gravidanza e altra è l'aborto terapeutico.

Cosa prevede la legge sull'aborto?

Con questo piccolo contributo che, spero, deciderai di leggere, vorrei spiegarti ciò che dice la **legge sull'interruzione di gravidanza**: parleremo del limite di tempo che è imposto affinché si possa abortire, qual è il ruolo del padre allorquando la madre decida di abortire, cosa succede se la donna è minorenni e qual è il compito del giudice tutelare. Se l'argomento ti interessa, allora prenditi dieci minuti di tempo e prosegui nella lettura: vedremo insieme **cosa prevede la legge sull'aborto**.

Interruzione volontaria della gravidanza: cos'è?

Per **interruzione volontaria della gravidanza** si intende la procedura che, partendo dalla decisione della madre fino all'intervento medico, porta a praticare quello che comunemente viene definito **aborto**.

La **legge sull'interruzione volontaria della gravidanza [1]** disciplina tutti gli aspetti più rilevanti di questo lungo e complesso *iter* che, oltre a vedere come protagonista la donna che intende abortire, può giungere a coinvolgere anche la famiglia della madre e perfino il giudice.

Di seguito ti spiegherò i punti più significativi della **legge sull'aborto**, cominciando ad analizzare, ovviamente, a quali condizioni è possibile abortire.

Quando si può abortire?

La **legge sull'aborto** consente alla donna di **interrompere la gravidanza entro i primi novanta giorni dal concepimento** se ella ritiene che vi siano circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione anche alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito.

Dunque, la donna che intende abortire può farlo purché:

- non siano trascorsi più di **novanta giorni dal concepimento**;
- siano addotte **circostanze che giustifichino la scelta di interrompere la gravidanza**. Non occorre che vi siano problemi di salute: è sufficiente che la donna manifesti le difficoltà (economiche, sociali, ecc.) cui potrebbe andare incontro partorendo.

Aborto: è un diritto?

Al ricorrere delle condizioni indicate nel paragrafo precedente, **la donna ha diritto ad abortire**, nel senso che nessuno può impedirle di interrompere la gravidanza.

Anche le strutture mediche devono essere pronte a praticare l'aborto, garantendo la presenza di personale disposto ad intervenire per l'interruzione di gravidanza, tenendo conto degli eventuali medici che decidono di fare **obiezione di coscienza**, cioè di coloro che, per questioni morali, dichiarano anticipatamente di astenersi dall'effettuare tale pratica.

Come anticipato, **l'aborto è un diritto della donna** entro i primi novanta giorni di gravidanza. Le ragioni idonee a giustificare l'interruzione di gravidanza sono le più varie: difficile situazione economica o familiare; padre ignoto; ripercussioni negative in ambito lavorativo; problemi psicologici; ecc.

Interruzione di gravidanza: chi decide?

La legge è molto chiara nell'attribuire il **diritto all'aborto** alla sola donna. Dunque, pur essendo due i genitori del nascituro, è la madre ad avere l'ultima parola a riguardo, nel senso che **è la madre a decidere se abortire o meno**.

La legge sul punto non lascia spazio a dubbi: il padre ha un ruolo del tutto marginale quando si parla di **interruzione di gravidanza**. Approfondiamo questo aspetto nel prossimo paragrafo.

Il ruolo del padre nella scelta di abortire

La **legge sull'aborto** dice che il consultorio o la struttura socio-sanitaria presso il quale la donna si rivolge per praticare l'aborto deve coinvolgere anche il **padre del concepito**, sempre che la donna lo consenta.

Dunque, la struttura medica ha il dovere di esaminare con la donna e con il **padre**, nel rispetto della dignità e della riservatezza di entrambi, le possibili soluzioni dei problemi proposti, al fine di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero alla interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto [2].

Secondo la **legge sull'aborto**, l'uomo può stare accanto alla donna nel percorso che la porterà, eventualmente, ad interrompere la gravidanza, ma soltanto se ella è d'accordo. In buona sostanza, la legge consente alla donna di estromettere l'uomo dal processo decisionale.

Lo stesso accade quando la donna si reca dal proprio medico di famiglia: la legge dice che, quando si rivolge al medico di sua fiducia, questi compie gli accertamenti sanitari necessari, nel rispetto della dignità e della libertà della donna; valuta altresì con la donna stessa e con il **padre** del concepito, ove la donna lo consenta, le circostanze che la determinano a chiedere l'interruzione della gravidanza.

È chiaro ancora una volta, dunque, che **è la donna a decidere se abortire**, in quanto può chiedere a consultori e strutture sanitarie che l'uomo venga estromesso da ogni decisione a riguardo.

Legge sull'aborto: cosa prevede per i minorenni

La **donna ha il diritto di abortire**, nei limiti previsti dalla legge. Cosa accade se la futura **madre è minorenne**? Può decidere da sola di abortire? La **legge sull'aborto** dice che se la donna è minorenne, per l'interruzione volontaria di gravidanza è richiesto l'assenso di chi esercita la **responsabilità genitoriale** o, in assenza, la tutela [3].

In pratica, la **minore di diciotto anni** non può decidere da sola senza il **consenso dei genitori**; tale consenso, però, è richiesto solamente se la donna ha già intenzione di abortire. Ciò vuol dire che, se la donna non vuole interrompere la gravidanza e i genitori, al contrario, sono favorevoli all'aborto, la gestazione proseguirà normalmente, secondo il volere della futura madre.

Dunque: la **minorenne che vuole abortire** può farlo solo col consenso dei genitori; i genitori, tuttavia, non possono costringere la minore a **interrompere la gravidanza**.

Quanto appena detto, però, non vale sempre. Nei prossimi paragrafi ti illustrerò **quando una minorenne può abortire anche senza il consenso dei genitori**.

Aborto minorenne: il giudice tutelare

Nei primi novanta giorni di gravidanza, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la **consultazione dei genitori**, oppure questi, interpellati, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi (ad esempio, il padre vuole l'aborto, la madre no), il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia presso cui si è rivolta la donna incinta deve interpellare il **giudice tutelare** territorialmente competente affinché prenda una decisione.

Il **giudice tutelare**, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volontà, delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli dal consultorio o dalla struttura medica, può autorizzarla, a decidere per **l'interruzione della gravidanza**.

In poche parole, se la donna incinta ritiene non opportuno informare i propri genitori del suo stato di gravidanza, oppure se questi ultimi prendono decisioni contrastanti, sarà il **giudice tutelare** a decidere se accogliere o meno la **richiesta di aborto**.

Aborto d'urgenza di donna minorenne

Esiste ancora un'altra ipotesi in cui la **minorenne può abortire senza il consenso dei genitori**: è il caso dell'interruzione di gravidanza dettata da motivi urgenti di salute.

Secondo la **legge sull'aborto**, qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un **grave pericolo per la salute della minore**, indipendentemente dall'assenso dei genitori e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero.

Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela, alla minore degli anni diciotto può essere praticata l'interruzione di gravidanza quando vi sia un **imminente pericolo di vita** per la stessa.

Donna minorenni: quando può abortire?

Alla luce di tutto quanto detto sinora, possiamo affermare che la **donna minorenni può abortire** se:

- i **genitori** (o, in loro assenza, colui che esercita la tutela sulla minore) sono d'accordo;
- il **giudice tutelare**, interpellato dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia presso cui si è rivolta la donna incinta, quando i genitori non sono d'accordo oppure non vengono nemmeno informati per volontà della minore, presta il consenso;
- l'interruzione di gravidanza è giustificata da **gravi motivi di salute**.

Aborto terapeutico: che cos'è?

Finora abbiamo parlato dell'**interruzione volontaria di gravidanza**, cioè dell'aborto voluto dalla donna entro i primi nove mesi di gravidanza. Per aborto terapeutico si intende invece l'interruzione di gravidanza oltre i novanta giorni quando:

- la gravidanza o il parto comportino un **grave pericolo per la vita della donna**;
- siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna **[4]**.

In pratica, la **legge sull'aborto** dice che **si può interrompere la gravidanza quando**, entro i primi tre mesi di gravidanza, la donna ritenga di non poter tenere il figlio anche solamente per motivi economici o sociali; successivamente, si può ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza nel caso in cui il parto o la gravidanza stessa possano mettere a repentaglio l'incolumità psico-fisica della madre. Ovviamente, in quest'ultima ipotesi, il rischio per la salute in cui può incorrere la donna deve essere accertato da idonea certificazione medica.

Note

[1] Legge n. 194/1978. **[2]** Art. 5, legge n. 194/1978. **[3]** Art. 12, legge n. 194/1978. **[4]** Art. 6, legge 22.05.1978 n. 194. *Autore immagine: Canva.com*